

Autorità Portuale
Salerno

CAPITANERIA DI PORTO
SALERNO

ORDINANZA n° 01/02/fc

**Il Presidente dell’Autorità portuale di Salerno ed il Comandante della
Capitaneria di Porto di Salerno:**

VISTA: la legge 84/94, di riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare gli artt. 6, 8, 14, 16 e 24;

VISTO: il DM 585/95;

VISTO: il D.Lgs. 272/99;

VISTA: la circolare del Ministero Trasporti e navigazione n° 32 del 5.1.96;

VISTA: l’ordinanza dell’Autorità portuale n° 7/01 del 29.10.01, che disciplina le modalità del rilascio/rinnovo delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali nel porto di Salerno, per l’anno 2002;

SENTITO: il “Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro”, riunitosi il 22.03.02;

VISTA: la nota della Capitaneria di porto di Salerno n° 2/28840/TE del 2.11.99, afferente l’obbligo – rivolto alle imprese portuali – di integrare l’illuminazione artificiale delle aree di lavoro;

VISTI: gli artt. 30, 62 ed 81 del CN, nonché gli artt. 59, 62, 63 ed 81 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO: che il porto commerciale di Salerno è caratterizzato – tra l’altro - da un numero di posti di ormeggio insufficiente, rispetto al numero di navi che ordinariamente chiedono accosti per lo svolgimento di operazioni commerciali;

RILEVATO: che tale circostanza determina, di frequente, un congestionamento dello scalo marittimo, con conseguente attesa delle navi in rada;

VALUTATO: che tale inconveniente è reso ancora più acuto dalla circostanza che, per alcune navi che scalano l'approdo salernitano, le imprese ex art. 16, l.84/94 effettuano operazioni portuali per sole 6 (sei) ore giornaliere;

CONSIDERATO: pertanto, che ai fini del decongestionamento degli ormeggi assume un particolare rilievo sia la velocità del ciclo delle operazioni portuali, che la durata del lavoro svolto dalle imprese ex art. 16 della legge 84/94;

RILEVATO: che il più volte citato inconveniente può essere notevolmente attenuato, velocizzando il ciclo produttivo delle predette imprese e disponendo – nel contempo - che queste operino quotidianamente, dal lunedì al sabato, per periodi di tempo di durata non inferiore alle 12 (dodici) ore;

VALUTATO: però, che è necessario contemperare l'esigenza di decongestionare il porto, velocizzando le operazioni portuali, con la primaria esigenza di garantirne lo svolgimento in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente normativa di settore;

CONSIDERATO: inoltre, che le condizioni di sicurezza del lavoro portuale sono ulteriormente garantite in presenza di un collegamento diretto tra il posto di ormeggio assegnato ad una singola nave e le aree portuali destinate allo stoccaggio delle merci da imbarcare e/o sbarcare (terminal e/o aree per deposito temporaneo);

RITENUTO: che il decongestionamento dello scalo marittimo contribuisce in maniera decisiva ad aumentare le occasioni per cui una nave possa operare in collegamento diretto con le aree di stoccaggio delle merci;

CONSIDERATO: infine, che la materia regolamentata dalla presente ordinanza disciplinando gli ormeggi e lo svolgimento delle operazioni portuali, coinvolge competenze e responsabilità sia dell'Autorità Marittima, che Portuale;

VALUTATA: pertanto, l'opportunità che il presente atto amministrativo sia sottoscritto - congiuntamente – dai titolari dei predetti Enti, considerata la compresenza di implicazioni attinenti la navigazione in ambito portuale con le attività di vigilanza a terra;

Autorità Portuale
Salerno

CAPITANERIA DI PORTO
SALERNO

ORDINANO

art.1) Al fine di contribuire al decongestionamento del porto di Salerno, nonché consentire alle navi che abitualmente vi operano di ormeggiare il più frequentemente possibile a banchine adiacenti le aree di stoccaggio delle merci e, pertanto, aumentare gli standard di sicurezza del lavoro portuale, **le imprese ex art. 16 della legge 84/94 - autorizzate ad operare nel porto - sono obbligate ad:**

- a) organizzare le operazioni portuali di imbarco/sbarco delle merci per un periodo lavorativo non inferiore alle 12 (dodici) ore giornaliere, ininterrottamente dalle 08.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato; in caso di lavoro in orario successivo ad illuminamento solare le imprese sono tenute ad adottare gli opportuni interventi di potenziamento dell'esistente illuminazione artificiale, per garantire adeguata visibilità nelle zone operative, in conformità a quanto già prescritto dalla Capitaneria con la nota n° 2/28840/TE del 2.11.99;
- b) ottimizzare il ciclo operativo (personale, attrezzature, flusso delle merci) finalizzato a velocizzare le operazioni portuali.

Art.2) Ai fini della concreta applicazione della presente ordinanza, le Agenzie marittime autorizzate ad operare nel porto di Salerno sono tenute ad informare il comando delle navi da esse raccomandate dell'obbligo di cui al precedente articolo 1).


Art.3) In caso di accertata e reiterata violazione delle norme di cui all' articolo 1), da parte di un'impresa portuale - fatta salva l'applicazione dell'art.1174 del CN, a cura dei competenti organi di polizia giudiziaria - l'Autorità portuale si riserva la facoltà di sospendere o revocare (senza diritto ad indennizzo) l'autorizzazione ex art. 16 della legge 84/94, rilasciata all'impresa stessa.

Salerno, 08.04.02

Il Presidente
Avv. Fulvio Bonavitacola



Il Comandante
CV(CP) Francesco Santucci



 **MINUTA**